

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 aprile 2020, n. 199

Modifica ed integrazione della D.G.R. 124/2020 recante "Moratoria regionale straordinaria 2020 per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio. Sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni regionali".

OGGETTO: Modifica ed integrazione della D.G.R. 124/2020 recante “Moratoria regionale straordinaria 2020 per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio. Sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni regionali”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, di concerto con l'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, e di concerto con il Vicepresidente, Assessore al Coordinamento dell'attuazione del Programma di governo e dei Fondi Comunitari (FESR, FSE, FEASR), Rapporti istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge Regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, concernente “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge Regionale n. 29 del 27 dicembre 2019, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020 n. 68 che provvede all'assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 24 marzo 2020, n. 124 con la quale è stata disposta una moratoria regionale straordinaria 2020 in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, riconoscendo la possibilità di sospendere o allungare i piani di ammortamento relativi a strumenti finanziari attivati dalla regione Lazio;

CONSIDERATO che la “moratoria regionale straordinaria 2020” è descritta nell’allegato A della predetta D.G.R. 124/2020, che individua:

- Gli strumenti ai quali la stessa moratoria si applica, ivi compreso Fondo Futuro;
- I requisiti dei soggetti ammissibili alla moratoria;
- I requisiti dei finanziamenti ammissibili alla moratoria;
- Le caratteristiche della moratoria richiesta sotto forma di sospensione;
- Le caratteristiche della moratoria richiesta sotto forma di allungamento dei piani di ammortamento;

CONSIDERATO che, in fase di prima applicazione, è emersa l’esigenza di specificare meglio alcuni requisiti, soggettivi ed oggettivi, delle operazioni ammissibili e le modalità di applicazione della moratoria stessa;

CONSIDERATO, inoltre, che è emersa l’esigenza di disciplinare specificamente la moratoria applicabile allo strumento della Sezione Speciale FSE del Fondo per il Microcredito e Microfinanza di cui alla legge 10/2006 - Fondo Futuro 2007-2013 e Fondo Futuro 2014-2020, che presenta specifiche peculiarità soggettive ed oggettive;

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato “1”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente l’allegato “A” della D.G.R. n. 124/2020;

RITENUTO opportuno, altresì, approvare l’allegato “2”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alla moratoria da applicare agli interventi di cui al Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R. 10/2006 (art. 1, commi 21-28) – Sezione Speciale FSE - Fondo Futuro 2007-2013 e Fondo Futuro 2014-2020;

TENUTO CONTO che il presente atto non presenta oneri per il bilancio regionale;

DELIBERA

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di modificare ed integrare la D.G.R. n. 124/2020, sostituendo interamente il relativo allegato “A” con l’allegato “1”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l’allegato “2”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alla moratoria da applicare agli interventi di cui al Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R. 10/2006 (art. 1, commi 21-28) – Sezione Speciale FSE - Fondo Futuro 2007-2013 e Fondo Futuro 2014-2020.

Le Direzioni regionali competenti provvedono ad adottare gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

“MORATORIA REGIONALE straordinaria 2020”**I. Oggetto della moratoria**

La presente moratoria si applica ai prestiti agevolati concessi in attuazione delle seguenti disposizioni:

1. L. 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L.25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione”;
2. L. 27 febbraio 1985, n. 49 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. "Fondo di Rotazione per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione (Foncooper)."
3. POR FESR Lazio 2007-2013:
 - Attività I.5.3. “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI”;
 - Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”;
 - linea di intervento “SMART ENERGY FUND” - Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”;
 - Attività I.5.1 “Potenziamento dei Confidi”;
 - Fondo di garanzia per le imprese interessate dai Plus attivato con le risorse del POR FESR 2007/2013 Attività I.5;
 - Asse I.5.4 “Sezione speciale del Fondo Centrale di garanzia” (secondo la disciplina approvata dal Ministero per lo Sviluppo Economico per l’emergenza epidemiologica Covid-19);
 - Attività I.5.3. “Fondo per prestiti partecipativi alle start up”;
 - Attività I.5.1. “Fondo di patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”;
4. Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio ex art. 20 della L.R. 9/2005;
5. Fondo ex art. 67 della L. R. 27/2006 I e II bando;
6. Fondo di Garanzia Accesso al Credito PMI Lazio ex art. 52 della L.R. 11/97 (costituito ai sensi della modifica di cui all’art. 13 della L. R. 3/2004);
7. Fondo di Garanzia Regione Lazio ex art. 52 della L.R. 11/97 costituito ai sensi della modifica di cui all’art. 60 della L. R. 9/2005;
8. Fondo di garanzia - Settore agricolo ex art. 78 L.R. 02/2004 "Agricoltura";
9. L. 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e L. 21-5-1981 N.240 “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” – Fondo contributi interessi e in conto canoni;
10. Interventi attivati nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio - POR FESR Lazio 2014-2020:
 - Fondo Rotativo Piccolo Credito;
 - Fondo di Riassicurazione;
11. Interventi attivati nell’ambito del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R. 10/2006 (art.1 commi 21-28)
 - Interventi attivati prima dell’approvazione del Nuovo Disciplinare (DGR 135/2016) a valere sulle risorse del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R 10/2006 (art.1 commi 21-28);

- Interventi a sostegno delle Adozioni Internazionali ex DGR 685 del 24 ottobre 2017 a valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R. 10/2006 (art.1 commi 21-28);
- Sezione Speciale Liquidità Sisma, ex DGR 140 del 28 marzo 2017;
- Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 Stelle Lazio.

2. Prestiti ammissibili

Sono ammessi alla Moratoria Regionale i prestiti concessi in attuazione delle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1 che non presentino rate scadute e non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni rispetto al 23 febbraio 2020 e quindi antecedenti il 25 novembre 2019.

Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, la sospensione o l'allungamento del piano di ammortamento in applicazione della moratoria di cui al presente atto sono subordinati, ove previsto, all'assenso del soggetto garante.

3. Soggetti ammissibili

Sono ammessi alla Moratoria Regionale i debitori dei prestiti agevolati e i soggetti garantiti che, alla data del 23 febbraio 2020, rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a. risultino "in bonis", salvo quanto previsto all'art. 2, e pertanto non abbiano altre posizioni debitorie che, antecedentemente al 23 febbraio 2020 siano classificate come sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. L'applicazione delle facilitazioni concesse ex lege in via generale non possono determinare tali classificazioni e quindi la perdita dello status "in bonis" da parte del debitore;
- b. non siano sottoposti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss.mm.ii.;
- c. non abbiano emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni;
- d. nei confronti dei quali non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.).

Nel caso di prestiti con aiuti di Stato concessi in regime di esenzione per categoria (Reg. (UE) 651/2014, Reg. (UE) 702/2014, Reg. (UE) 1388/2014 o precedenti), i debitori inoltre non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) 651/2014 alla data del 31/12/2019.

4. Modalità di applicazione della Moratoria

La Moratoria Regionale si applica su richiesta dei soggetti beneficiari degli strumenti finanziari di cui all'art. 1 secondo una delle seguenti due modalità alternative:

- a. nella forma di sospensione per un periodo massimo di 12 mesi della quota in conto capitale delle rate ancora dovute. Tale sospensione decorre a partire dalla prima rata non pagata o pagata parzialmente, purché non antecedente il 25 novembre 2019. Qualora gli interessi siano di competenza diretta o indiretta della Regione Lazio la sospensione si applica anche alla quota in conto interessi e quindi all'intera rata. Negli altri casi la quota interessi rimane da pagare alle scadenze originarie salvo altrimenti disposto dal creditore, o comunque dal soggetto incaricato della riscossione delle rate, oppure con determinazione della Direzione Regionale competente sulla specifica misura agevolativa regionale di cui al precedente art. 1;
- b. nella forma di allungamento del periodo residuo di ammortamento. Questo periodo residuo decorre dalla prima rata non pagata o pagata parzialmente, inclusa, purché non antecedente il 25 novembre 2019, e può essere raddoppiato rispetto a quello originariamente previsto, ma non può superare i 5 anni. Il debito residuo viene ridistribuito sul periodo residuo di ammortamento allungato in conformità al metodo di ammortamento originario.

L'applicazione della Moratoria Regionale non comporta un aumento dei tassi di interesse né un aumento dell'importo garantito rispetto a quanto previsto nel contratto di prestito originario.

Nel caso di prestiti cofinanziati con risorse finanziarie non di competenza diretta o indiretta della Regione Lazio e di quelli garantiti solo in parte con risorse finanziarie di competenza diretta o indiretta della Regione Lazio, il periodo di 12 mesi di sospensione di cui alla precedente lettera a) comprende quello eventualmente concesso ai sensi dell'art. 56 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 o per effetto di analoghe misure di sospensione adottate dallo Stato che prevedano garanzie statali sulla quota di rischio dei prestiti assunti da soggetti privati. L'allungamento di cui alla precedente lettera b) è concesso esclusivamente nel caso in cui il soggetto cofinanziatore o cogarante adegui anche la parte di propria competenza.

5. Modalità di accesso alla Moratoria

Le richieste di accesso alla Moratoria Regionale possono essere presentate dai debitori dei prestiti agevolati di cui all'art. 1 al soggetto con cui hanno in essere il contratto di prestito entro il 23 maggio 2020.

“MORATORIA REGIONALE straordinaria 2020”

**Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R. 10/2006 (art.1 commi 21-28)
– Sezione Speciale FSE - Fondo Futuro 2007-2013 e Fondo Futuro 2014-2020**

I. Oggetto della moratoria

La presente moratoria si applica ai prestiti agevolati concessi a valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R. 10/2006 (art.1 commi 21-28) - Sezione Speciale FSE - Fondo Futuro 2007-2013 e Fondo Futuro 2014-2020, attivato a valere sul POR Lazio FSE 2007-2003 e 2014-2020.

Pertanto, le presenti disposizioni sono appositamente definite tenendo in considerazione le particolari caratteristiche dell'intervento - intendendo così l'entità del finanziamento, le sue spese ammissibili la tipologia di soggetti destinatari - e in raccordo con le finalità assegnate alla programmazione del FSE nel Lazio nell'ambito dei due Programmi operativi a valere sui quali Fondo Futuro è stato attivato.

2. Prestiti ammissibili

Sono ammessi alla Moratoria Regionale i prestiti che non presentino rate scadute e non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni rispetto al 23 febbraio 2020 e quindi non antecedenti il 25 novembre 2019.

3. Soggetti ammissibili

Sono ammessi alla Moratoria Regionale i debitori dei prestiti agevolati, che alla data del 23 febbraio 2020, rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a. risultino “in bonis”, salvo quanto previsto all'art. 2, e pertanto non abbiano altre posizioni debitorie che, antecedentemente al 23 febbraio 2020 siano classificate come sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. L'applicazione delle facilitazioni concesse ex lege in via generale non possono determinare tali classificazioni e quindi la perdita dello status “in bonis” da parte del debitore;
- b. non siano sottoposti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss.mm.ii.;
- c. non abbiano emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni;
- d. nei confronti dei quali non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.).

4. Modalità di applicazione della Moratoria

La Moratoria Regionale si applica su richiesta dei destinatari nella forma di sospensione delle rate per un periodo massimo di 12 mesi, con spostamento in avanti del piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione.

Pertanto, in termini effettivi, la sospensione consente di posticipare – sulla base della richiesta del destinatario - la data di scadenza del piano di ammortamento, attualmente prevista, di un numero di mesi pari alla durata del periodo di sospensione concordato con il soggetto erogatore e comunque fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi a partire dalla data di chiusura di detto piano.

È facoltà dei destinatari finali richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tale sospensione decorre a partire dalla prima rata non pagata o pagata parzialmente, purché non antecedente il 25 novembre 2019.

L'applicazione della Moratoria Regionale non comporta un aumento dei tassi di interesse rispetto a quanto previsto nel contratto di prestito originario.

5. Modalità di accesso alla Moratoria

Le richieste di accesso alla Moratoria Regionale possono essere presentate dai debitori dei prestiti agevolati di cui all'art. 1 al Soggetto erogatore con cui hanno in essere il contratto di prestito entro il 23 maggio 2020.